

Art. 47 bis - Compensazione legale o volontaria

con i propri crediti
di natura diversa da quelli finanziari
Il Comune può estinguere le proprie obbligazioni mediante compensazione ~~legale~~ *legale* con i propri crediti certi, liquidi ed esigibili ~~o mediante compensazione volontaria.~~ *o mediante compensazione volontaria.*

in un'unica base volontaria, anche se dipendenti da un unico provvedimento
per ogni qualvolta
non v'è necessità di
che alle
subdette
conclusioni
La compensazione ~~legale~~ *legale* è esclusa quando il credito del comune risulta contestato o contestabile. *spettante*

3 Il responsabile del Servizio Finanziario che deve liquidare la spesa provvede a formalizzare la compensazione, anche sotto il profilo contabile, indicando nella determinazione di liquidazione della spesa la natura e l'importo del credito compensato.

4 La procedura di verifica dell'esistenza di crediti da portare in compensazione non deve comportare alcun ritardo nella compensazione della spesa e nella conseguente emissione dei mandati di pagamento.

5 Emesso il provvedimento di liquidazione e contestuale compensazione, il responsabile del servizio Finanziario ne dà tempestiva comunicazione all'interessato ed al settore/servizio competente relativamente al credito compensato. Ove il credito compensato risulti iscritto a ruolo, il settore/servizio che lo ha emesso comunica tempestivamente al concessionario la somma riscossa in compensazione.

Art. 55 bis - Incentivi all'ufficio tributi

Ai sensi dell'art. 1 comma 1091 della Legge 145/2018, il maggior gettito accertato e riscosso, relativo agli accertamenti dell'imposta municipale propria e della TARI, nell'esercizio fiscale precedente a quello di riferimento risultante dal conto consuntivo approvato, nella misura massima del 4 per cento, è destinato, limitatamente all'anno di riferimento, al potenziamento delle risorse strumentali degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate e al trattamento accessorio del personale dipendente, anche di qualifica dirigenziale, in deroga al limite di cui all'art. 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75. La quota destinata al trattamento economico accessorio, al lordo degli oneri riflessi e dell'IRAP a carico dell'amministrazione, è attribuita, mediante contrattazione integrativa, al personale impiegato nel raggiungimento degli obiettivi del settore entrate, anche con riferimento alle attività connesse alla partecipazione del comune all'accertamento dei tributi erariali e dei contributi sociali non corrisposti, in applicazione dell'articolo 1 del decreto legge 30 settembre 2005 n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005 n. 248. Il beneficio attribuito non può superare il 15 per cento del trattamento tabellare annuo lordo individuale. La presente disposizione non si applica qualora il servizio di accertamento sia affidato in concessione

~~La compensazione potrà essere operata, altresì, fra il debito
di fatto e credito.~~

⑧ L'ente, altresì, potrà attuare la compensazione legale
di crediti verso debitori ed oppositori davanti nei
propri confronti, ~~con crediti di fatto per~~ per
crediti davanti ~~nei rapporti degli stessi~~
per tributi accertati e non accertati, nei
termini di legge. Tale compensazione legale,
riceverà,